



Regione Lombardia

DECRETO N. 1954

Del 17/02/2026

Identificativo Atto n. 561

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

DETERMINAZIONI DELLE FORME DI CACCIA DI SPECIALIZZAZIONE ALLA SELVAGGINA STANZIALE NEI
COMPENSORI ALPINI DI CACCIA ED ATC UNICO DI BRESCIA - S.V. 2026-2027- L.R. N. 26/1993

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della L.R. n. 19/2015 e all'art. 3 della L.R. n. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. n. 19/2015 e della L.R. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere n. X/4570 e n. X/4934", che ha indicato la data del 1° aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Richiamati:

- la l.n. n. 157/1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
- la l.r. n. 26/1993, ed in particolare l'articolo 35 comma 2 bis in cui si dispone che "al fine di migliorare l'attività venatoria, con riferimento alle forme di caccia esclusiva di cui al comma 1, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono determinare forme di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale d'intesa con i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, sentite le associazioni venatorie provinciali riconosciute."
- la l.r. n. 17/2004, "*Calendario venatorio regionale*";
- il r.r. n. 16/2003, "*Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. n. 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"*";



Regione Lombardia

Considerato che:

- i Comprensori Alpini di Caccia di Brescia e l'ATC Unico di Brescia interpellati in data 16 gennaio 2026, in merito alle attività da realizzare tra le quali risulta la determinazione delle forme di caccia di specializzazione, hanno comunicato le forme di caccia prescelte così come deliberate dai rispettivi Comitati di gestione, trasmettendone a questa struttura i relativi verbali, agli atti dell'ufficio caccia;
- le Associazioni venatorie provinciali, alle quali in data 03/02/2026 sono state inviate le scelte dei Comprensori Alpini di Caccia di Brescia e dell'ATC Unico di Brescia, non hanno espresso parere negativo o formulato osservazioni;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza della Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- la richiesta soddisfa i requisiti di cui alla disciplina vigente in materia;

Tenuto conto della documentazione in atti;

Ritenuto, pertanto, di approvare le forme di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale e migratoria nei Comprensori Alpini di Caccia di Brescia e nell'ATC Unico di Brescia, elencate nell'allegato al presente provvedimento;

Ritenuto, inoltre, che non sia da acquisire la documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 83 e 91 del d.lgs. n. 159/2011;

Richiamata la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la D.G.R. del 10/11/2025 n. XII/5276 "XII Provvedimento Organizzativo 2025", con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dr. Andrea Massari l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia.

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 35 comma 2 bis della L.R. 26/1993, le forme di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale e migratoria nei Comprensori Alpini di Caccia di Brescia e nell'ATC Unico di Brescia, deliberate dai rispettivi Comitati di gestione, ed elencate nell'allegato al presente provvedimento;



Regione Lombardia

3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori Alpini di Caccia bresciani, all'ATC Unico di Brescia, alle Associazioni venatorie provinciali, alla Polizia Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale ed alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente
ANDREA MASSARI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.